GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — GIOVEDÌ 16 AGOSTO — NUM. 193

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SI È PUBBLICATO
IL
CALENDARIO GENERALE DEL REGNO PEL 1888
il quale consta di pagine XLVI-1064.

Preceduto da un accuratissimo sunto storico degli avvenimenti italiani dell'anno decorso e completato da un indice generale, fatto per ordine alfabetico rigoroso, di tutti i funzionari mentovati nel volume, questo è riuscito anche più perfetto del consueto.

Il Calendario inoltre è fregiato del ritratto di **Sua Maestà il Re** eseguito in bulino su rame da valente artista.

Malgrado tali miglioramenti è mantenuto invariato il prezzo di **Lire DIECI** per ogni copia.

(Indirizzare richieste alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma, col relativo importare mediante vaglia postale intestato al suo contabile aggiungendovi una marca da bollo da cent. 5 ove si desideri di avere la quietanza.)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Ministero dell'Interno: *Ordinanza di sanità marittima, numero 9* — **Leggi e decreti: Legge** *numero 5618 (Serie 3ª), portante modificazioni alle leggi anteriori sul servizio postale* — **Regio decreto** *numero 5607 (Serie 3ª), col quale è approvato l'annesso Ruolo organico del personale insegnante della Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano* — **Regio decreto** *numero 5608 (Serie 3ª), che istituisce borse di studio per laureati delle Regie Scuole superiori di agricoltura di Milano, ecc., ecc. e norme relative* — **Regio decreto** *numero 5621 (Serie 3ª), concernente un aumento di paga ai militari della categoria operai e ai graduati delle categorie timonieri e marinari* — **Regio decreto** *numero 5622 (Serie 3ª), che concede l'aumento sessennale allo stipendio dei funzionari dell'ordine giudiziario* — **Regio decreto** *n. MMMXXXI (Serie 3ª, parte supplementare), che approva il nuovo Statuto organico del Ricovero di mendicità di Siena* — **Regio decreto** *che concede una medaglia d'argento al comm. Celestino Galanzè per essersi reso benemerito della salute pubblica durante l'epidemia colerica nel 1886* — **Decreto Ministeriale** *che fissa l'epoca nella quale saranno posti in vigore, nelle provincie ivi indicate, i regolamenti sulla prostituzione e sulla profilassi* — **Decreto Ministeriale** *col quale è approvato l'unito regolamento interno della Scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica, annessa alla Regia Università di Roma* — **Decreti Ministeriali** *che estendono ai comuni di Roveora (Novara) e Torralba (Sassari) le disposizioni emanate per impedire la diffusione della fillossera* — **Relazione** *sommaria sulle esercitazioni navali del 1° e del 2° periodo dell'anno corrente a S. E. il Ministro della Marina.*

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

1888

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA, N. 9

Vista la legge sanitaria 20 marzo 1865, allegato *C*, e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

Risultando da informazioni ufficiali che sono notevolmente migliorate le condizioni sanitarie del bestiame nell'isola di Malta:

Decreta:

Mentre si mantiene in vigore il divieto imposto colla ordinanza del 21 agosto 1886 circa la importazione degli animali bovini ed ovini, sarà da ora in avanti permesso d'introdurre nel Regno i cuoi salati provenienti dalla predetta isola a condizione che siano accompagnati da un certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità locali e da vidimarsi dagli agenti consolari residenti nei luoghi in cui ha luogo l'imbarco.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno, le Capitanerie e gli Uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, 12 agosto 1888.

Il Ministro: CRISPI.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5618** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze per l'interno del Regno è stabilita in Cent. 25, oltre quella progressiva di francatura.

E' fatta eccezione pei pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili, non eccedenti il peso di 500 grammi e pei campioni di merci: per tutti i quali oggetti la tassa fissa di raccomandazione sarà di cent. 10.

L'Amministrazione delle Poste non risponde degli oggetti, nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di taluna di tali corrispondenze, accorda una indennità di L. 25 per quelle sottoposte alla tassa di Cent. 25 e di L. 5 per quelle sottoposte alla tassa di cent. 10; nè è tenuta ad altri risarcimenti.

Art. 2.

Il servizio delle lettere assicurate con valore dichiarato è esteso a tutti gli Uffici del Regno, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente.

E' soppresso il riconoscimento dei valori in partenza per parte degli Uffici di Posta, e l'assicurazione sarà fatta per le somme dichiarate dai mittenti.

La responsabilità dell'Amministrazione postale cessa con la consegna ai destinatarî, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in stato di perfetta integrità esterna.

Art. 3.

L'unità di peso sulla quale è regolata la tassa di francatura delle stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili e dei campioni di merci è fissata in 50 grammi; con progressione di 50 in 50 o frazione di 50.

Art. 4.

E' istituita una nuova forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata *biglietto postale*.

Esso porta impresso il francobollo ed è fornito dall'Amministrazione delle Poste; la tassa è la medesima che per la lettera semplice di 15 grammi. Se il biglietto postale, contenendo fogli od altro, sorpassi il peso di 15 grammi, deve essere affrancato per il dippiù con l'apposizione dei necessari francobolli, colla progressione fissata per le lettere.

Art. 5.

Avranno corso cartoline postali semplici emesse dall'industria privata, purchè abbiano la forma, le dimensioni ed il peso di quelle dello Stato.

Su ciascuna di tali cartoline il mittente deve applicare un francobollo da Cent. 10.

Le cartoline dell'industria privata non debbono portare *lo stemma governativo.*

Art. 6.

Le stampe, i libri, le incisioni, le fotografie, le litografie e simili, affrancati con tariffa ridotta, debbono essere spediti sotto fascia, o in buste aperte o sciolti, col semplice indirizzo scritto sopra. In siffatti pieghi non si possono includere lettere ed altre carte scritte a mano, ad eccezione dei manoscritti che accompagnano e corrispondono alle bozze di stampe, e le fatture o i conti che si riferiscono ai pieghi stessi.

Non può esser fatta, dopo la tiratura, veruna aggiunta, oltre l'indirizzo, sulle fascie, sulle buste o nel testo, tranne:

a) sulle fascie l'indicazione del prezzo, trattandosi di pieghi spediti dal commercio librario o tipografico;

b) sulle fascie, trattandosi di giornali, l'indicazione delle scadenze degli abbonamenti o di residui prezzi da pagarsi;

c) parola di dedica o di omaggio sulle copertine o sul frontispizio di libri o di opuscoli;

d) date, firme, indirizzi ed indicazioni di nomi di viaggiatori nel testo di circolari di commercio;

e) cifre indicanti prezzi o valori nei listini;

f) indicazioni di congratulazione, di augurio, condoglianza o ringraziamento sui biglietti da visita;

g) correzione sulle bozze di stampa;

h) nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali diramati dai municipi.

Nel caso di contravvenzione ad uno o ad altro dei divieti espressi nel presente articolo, l'intiero piego è assoggettato alla tassa delle lettere non francate, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

Art. 7.

Il prezzo dei libretti di ricognizione, istituiti coll'art. 10 della legge del 23 giugno 1873, N. 1442 (Serie 2a), è ridotto a Cent. 50 per ciascun libretto di dieci fogli.

Ai titolari di questi possono essere pagati, senza altre cautele vaglia di qualunque specie, e fatti rimborsi sopra libretti di risparmio o titoli di credito loro intestati: e possono essere consegnati pacchi postali ed oggetti raccomandati od assicurati loro diretti. Possono infine essere eseguite con loro quietanza tutte le altre operazioni postali, per le quali occorra accertare l'identità del richiedente.

Cessa ogni responsabilità della Amministrazione delle Poste pei pagamenti, le consegne e le altre operazioni fatte col ritiro di cedolette firmate dai titolari di libretti intestati a quelle date persone e staccate dai libretti medesimi.

Per la consegna delle lettere ordinarie *ferme in Posta* basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'Ufficio ne stacchi veruna cedoletta.

Art. 8.

La tassa per l'emissione dei vaglia per l'interno e dei titoli postali di credito (nei limiti che anche per questi saranno determinati dal regolamento) è stabilita come segue:

Fino	a L. 10		Cent.	10
Oltre	a » 10	fino a L. 25	»	20
»	a » 25	» 50	»	40
»	a » 50	» 75	»	60
»	a » 75	» 100	»	80;

aggiungendo successivamente cent. 20 di 100 in 100 o frazione di 100 lire.

Pei vaglia però di somme non superiori a L. 25 a favore di sottufficiali, caporali o soldati dell'esercito o dell'armata, presenti al corpo, la tassa è di soli cent. 5.

Art. 9.

I vaglia per l'interno del Regno sono pagabili all'atto della presentazione all'Ufficio postale, durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

Quelli tratti su Uffici determinati, in caso di smarrimento, possono esere duplicati mediante una sopratassa di cent. 20.

Trascorso il detto periodo, è necessaria la loro rinnovazione, che è ammessa a favore dei destinatarî o dei mittenti. La rinnovazione importa una sopratassa di cent. 10: fatta eccezione pei vaglia di cui nell'ultimo capoverso del precedente art. 8.

Dopo un anno dalla data di emissione, i vaglia non riscossi sono rinnovati d'Ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senz'altra spesa. Pei vaglia militari questo termine è ridotto a quattro mesi.

L'Amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia eseguito il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'importare dei vaglia non pagati ai destinatarî, nè rimborsati ai mittenti nel periodo di tre anni dalla loro emissione, è devoluto all'Erario dello Stato.

Art. 10.

I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi, tranne con provvedimento dell'Autorità giudiziaria in sede penale.

Art. 11.

E' affidato all'Amministrazione delle Poste l'incarico di fare riscossioni per conto di terzi su titoli da essi presentati, nei modi, con le norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:

a) le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;

b) un diritto di riscossione di cent. 10 per titolo;

c) la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.

Le tasse di cui alla lettera *a* sono pagate nell'atto della consegna dei titoli; quelle di cui alle lettere *b* e *c* sono prelevate dalle somme riscosse.

I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso giusta il disposto dell'art. 14, sono rimandati gratuitamente.

Art. 13.

L'Amministrazione delle Poste è responsabile delle somme che riscuote; non assume invece responsabilità per eventuali ritardi nella presentazione dei titoli, nè per mancata riscossione dei medesimi.

Nel caso di perdita di pieghi, contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, una indennità di L. 25.

Art. 14.

L'Amministrazione stessa potrà con decreto Reale essere autorizzata ad assumersi l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.

Dopo tale consegna resterà esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12.

Art. 15.

I pacchi ammessi colla legge del 10 luglio 1881, N. 288, Serie 3ª, possono essere spediti con dichiarazione di valore ed essere gravati di assegno, colle norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Pel trasporto dei pacchi con valore dichiarato, oltre le tasse ordinarie stabilite dall'art. 3 della menzionata legge, saranno pagati Cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore dichiarato.

Pel trasporto dei pacchi gravati di assegno, oltre le tasse ordinarie di cui sopra e quella di assicurazione, quando ne sia dichiarato anche il valore, sarà pagata una tassa fissa di Cent. 25.

Il rimborso degli assegni sarà fatto ai mittenti mediante vaglia postali, sottoposti alle tasse ordinarie, da essere prelevate dalle somme riscosse.

Art. 16.

Il recapito a domicilio è obbligatorio per i pacchi contenenti commestibili e liquidi con o senza valore dichiarato.

Per tale recapito i mittenti dovranno pagare la tassa di cent. 25, prevista dall'art. 3 della detta legge del 10 luglio 1881.

Art. 17.

Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti d'oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di Banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennità.

La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualità e quantità degli oggetti in essi racchiusi.

Nel caso di dichiarazione falsa o incompleta, si applicherà il disposto del secondo capoverso dell'art. 10 della legge 10 luglio 1881, N. 288.

Art. 18.

Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, l'Amministrazione delle Poste corrisponde agli speditori od a richiesta di essi ai destinatarî una somma uguale al valore dichiarato.

Nessuna speciale indennità è dovuta, oltre quella ordinaria di L. 15, nel caso di perdita di pacchi gravati di assegno, quando non ne sia stato assicurato il valore.

Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto dei pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione dovrà pagare:

a) per i pacchi di valore dichiarato, una indennità in proporzione deficiente o avariata, ragguagliata al peso d al valore dichiarato stesso;

b) per i pacchi ordinari, con o senza assegno, una indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed alla indennità massima di L. 15.

Art. 19.

I pacchi gravati di assegno, non ritirati entro sette giorni dalla data dell'arrivo, sono restituiti ai rispettivi mittenti, che dovranno pagare la tassa di rispedizione; fermo rimanendo per i pacchi contenenti merci deperibili il disposto dell'art. 9 § *a* della legge del 10 luglio 1881, N. 288.

Allorquando, nei casi previsti dall'articolo medesimo, la Amministrazione proceda alla vendita di pacchi spediti con dichiarazione di valore o gravati di assegno, è responsabile soltanto delle somme ricavatene, anche nel caso che queste risultino inferiori a quelle dichiarate.

Art. 20.

Non sono soggetti alla tassa di rispedizione, stabilita dall'art. 6 della legge del 10 luglio 1881, i pacchi diretti ad ufficiali, sottufficiali, caporali o soldati dell'esercito o della armata, quando questi sieno stati trasferiti in località diverse da quelle ove i pacchi stessi erano indirizzati.

Art. 21.

È data facoltà al Governo di elevare con decreto Reale il peso dei pacchi postali fino a cinque chilogrammi, quando ed ove le condizioni del servizio postale lo consentano; di modificarne le dimensioni, determinate dall'art. 1° della legge del 10 luglio 1881; di ammettere pacchi voluminosi, colla sopratassa del 50 per cento, e recipienti vuoti di ritorno con la tassa fissa di cent. 25 per ciascuno.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di una lira, oltre quella di cent. 25 per il recapito a domicilio.

Art. 22.

Per una prima fornitura dei biglietti postali, istituiti coll'art, 4° della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 60,000, che verrà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1888-89, parte straordinaria.

Art. 23.

La tassa di francatura dei giornali quotidiani è ridotta a millesimi 6 per esemplare, non eccedente il peso di 50 grammi.

Per godere di questa riduzione i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla Posta senza fascia e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli Uffici postali di destinazione, cui ne spetterà il recapito ai singoli associati.

Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli Uffici postali e la tassa di spedizione sarà detratta dal prezzo.

Il regolamento determinerà le altre condizioni cui è subordinata la spedizione dei giornali quotidiani.

Nulla è innovato per la tassa di francatura e pel modo di spedizione dei giornali non quotidiani, delle altre opere periodiche e dei supplementi, di cui all'art. 2° della legge del 23 giugno 1873, N. 1442.

Art. 24.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi anteriori, in quanto sieno contrarie alla presente.

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in un unico testo le disposizioni della presente legge e quelle non abrogate delle leggi anteriori sul servizio postale.

Esso provvederà inoltre con un regolamento generale, approvato con decreto Reale, alla esecuzione della presente legge.

Art. 26.

La presente legge andrà in vigore dal giorno che sarà determinato col decreto di approvazione del regolamento, di cui nell'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 30 luglio 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5607** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1885, N. 3141 (Serie 3ª);

Visto il Nostro decreto di pari data;

Udito l'avviso del Consiglio per la istruzione agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Ruolo organico del personale insegnante della Regia Scuola superiore di agricoltura di Milano, secondo il prospetto annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Con decreto del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Consiglio di Amministrazione della Scuola, sarà approvato l'organico del personale di segreteria ed inferiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Ruolo organico *del personale insegnante della Regia Scuola superiore di agricoltura in Milano.*

Direttore	L	2,000
Cinque professori ordinari a lire 5000	»	25,000
Quattro professori straordinari a lire 3500	»	14,000
Quattro professori straordinari a lire 3000	»	12,000
Quattro incaricati a lire 1500	»	6,000
Assistenti	»	10,000
	L.	69,000

Roma, addì 15 luglio 1888.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
GRIMALDI.

Il Numero **5608** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Nell'intendimento di agevolare ai laureati delle Scuole superiori di agricoltura il modo di applicarsi allo studio di materie speciali attinenti all'economia rurale ed alle industrie agrarie e di acquistare singolare pratica nell'insegnamento di esse;

Udito il parere del Consiglio per la istruzione agraria;

Sulla proposta del nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite borse di studio per laureati delle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici nell'ultimo biennio, presso le Scuole speciali di viticoltura ed enologia di Conegliano e di Avellino, di zootecnia e caseificio in Reggio d'Emilia e di frutticoltura e pomologia in Firenze.

Art. 2.

In ogni anno il Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio determina, udito il Comitato per la istruzione agraria, il numero delle borse da mettere a concorso.

A ciascuna borsa della durata di un biennio è assegnata la somma annua di L. 1000.

Art. 3.

Le borse si conferiscono mediante concorso per titoli e per esame, da tenersi presso ciascuna delle sovrindicate Scuole speciali.

Art. 4.

Il Ministero procede alla nomina della Commissione esaminatrice presso ciascuna Scuola, scegliendone i membri fra gli insegnanti. Nomina a presiedere la Commissione uno speciale suo delegato, scelto fra i componenti del Consiglio per la Istruzione agraria.

Art. 5.

Le prove di esame saranno due, scritta ed orale, e verseranno sopra materie dell'insegnamento impartito in ciascuna Scuola per cui il candidato concorre.

Art. 6.

I concorrenti saranno classificati dalla Commissione esaminatrice con tre voti, uno per i titoli e uno per ciascuna prova d'esame. Per il conseguimento della borsa sarà necessario ottenere non meno di 8|10 in ciascuna delle tre classificazioni, e non meno di 27|30 in complesso.

Art. 7.

A parità di merito negli esami, saranno scelti i concorrenti che versano in ristrette condizioni economiche.

Art. 8.

I direttori delle Scuole speciali, ove i giovani sono destinati, si varranno dell'opera loro per addestrarli nell'insegnamento. Al termine di ciascun anno scolastico riferiranno al Ministero in apposito rapporto sul grado di attitudine all'insegnamento, sulla diligenza e sul profitto dimostrati. Di questi rapporti sarà data comunicazione al Comitato per la istruzione agraria.

Art. 9.

Le domande dovranno per quest'anno pervenire al Ministero di Agricoltura non più tardi del giorno 15 novembre 1888 e saranno corredate dei seguenti documenti in forma autentica:

a) Diploma di laurea ottenuta con una votazione complessiva non inferiore agli 8|10.

b) Certificati sulle condizioni economiche della famiglia.

Nella domanda il concorrente dovrà specificare a quali materie speciali intenda applicarsi ed a quale insegnamento addestrarsi.

Art. 10.

Le borse sono pagate dal Ministero in cinque rate bimestrali posticipate in seguito a certificato del direttore della Scuola per cui si dimostri che il giovane ha frequentate con diligenza le lezioni e le esercitazioni di materie speciali, che saranno prescritte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5621** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 15 dicembre 1887, N. 5133 e 1° aprile 1888, N. 5340;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento di paga di lire 240 annue stabilito dal Regio decreto 15 dicembre 1887, N. 5133 per i militari cannonieri, torpedinieri e fuochisti, è anche concesso ai militari della categoria operai e ai graduati delle categorie timonieri e marinari, quando facciano passaggio dalla ferma temporanea alla permanente o contraggano la rafferma.

Art. 2.

Essi avranno diritto ad un secondo uguale aumento di paga, quando contraggano una nuova ferma di due o quattro anni, dopo spirata quella per la quale abbiano ottenuto il primo aumento.

Art. 3.

Il suddetto primo aumento di paga è pure accordato a coloro che, in seguito ad arruolamento volontario, vengano ammessi nella categoria operai in qualità di comuni o di graduati, e nelle categorie timonieri e marinari come graduati.

Essi godranno del secondo aumento di paga dopo i primi otto anni di servizio.

Art. 4.

I militari della categoria operai ed i graduati delle categorie timonieri e marinari in congedo illimitato che rientrano in servizio avranno diritto al 1° aumento di paga.

Sarà loro corrisposto il secondo aumento quando rinnovassero la loro ferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5622** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1888, N. 5453 (Serie 3ª), che ha approvato lo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1888-1889;

Visti i Regi decreti del 31 dicembre 1876, N. 3627 (Serie 2ª), del 29 gennaio 1880, N. 5539 (Serie 2ª) e del 5 maggio 1887, N. 4499 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari dell'ordine giudiziario provvisti di stipendio non superiore a lire 7000 annue, che al 1° gennaio 1889 non abbiano conseguito da almeno sei anni alcun miglioramento di soldo, è concesso da quella data l'aumento del dieci per cento, in misura però che non ecceda in nessun caso lo stipendio del grado o della categoria immediatamente superiore al grado od alla categoria in cui rispettivamente si trovino.

Per i funzionari che si trovino in un grado od in una categoria che nel Ruolo organico al quale appartengono non abbia alcun altro grado, nè alcun'altra categoria superiore, gli aumenti sessennali non potranno mai eccedere complessivamente il quinto dello stipendio normale rispettivo.

Ogni aumento sessennale è sempre commisurato allo stipendio normale.

Ai funzionari che abbiano conseguito un miglioramento del soldo, ma in misura inferiore a quella che loro spetterebbe in forza del presente decreto prendendo per base il rispettivo stipendio normale precedente, sarà corrisposto l'ammontare della differenza.

Per gli effetti del presente articolo si considerano come gradi rispettivamente superiori l'uno all'altro: pei funzionari della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero quelli da aggiunto giudiziario e da pretore a presidente di sezione di Corte d'appello; e pei funzionari delle cancellerie e segreterie quelli da vice cancelliere di Pretura, vice cancelliere aggiunto di Tribunale, sostituto segretario aggiunto di Procura generale di Corte d'appello e sostituto segretario di Regia Procura a cancelliere di Cassazione. Un grado od una categoria si ritengono sempre superiori ad un altro grado o ad un'altra categoria quando vi è annesso uno stipendio maggiore.

Art. 2.

I funzionari che dopo il 1° gennaio 1889 compiranno un primo od un ulteriore sessennio senza miglioramento di soldo, conseguiranno l'aumento del dieci per cento secondo le norme contenute nell'articolo precedente, a datare dal 1° del mese successivo a quello in cui avranno compiuto il sessennio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione al godimento degli aumenti sessennali di stipendio, ha luogo per decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMXXXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione 14 settembre 1886 del Consiglio comunale di Siena, relativa ad una proposta di riforma dello Statuto organico di quel Ricovero di mendicità;

Veduto il nuovo schema di Statuto organico, per il quale, in conformità alla fatta proposta, viene ampliato lo scopo del Pio Istituto nel senso cioè di ammettere in reparti speciali i minorenni abbandonati e i dementi innocui, subordinando l'ammissione di questi ultimi al pagamento delle pensioni a carico di chi di ragione;

Veduta la rispettiva deliberazione della Deputazione provinciale di Siena in data 21 giugno 1886;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo Statuto organico del Ricovero di mendicità di Siena in data 31 maggio 1888, composto di cinquantaquattro articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Reali del 28 agosto 1867 ed 11 novembre 1884, N. 3872 e 2773, coi quali furono create speciali ricompense pei benemeriti della salute pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al comm. Celestino Gelanzé, ispettore generale presso il Ministero dell'Interno, in considerazione delle sue prestazioni durante l'epidemia colerica dell'anno 1886, è concessa la medaglia di argento ai benemeriti della salute pubblica.

Il Nostro Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto, e farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* il nome del premiato.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il Regio decreto 29 marzo p. p. N. 5332, che dispose la soppressione dei Sifilicomi;

Visti i decreti ministeriali della stessa data coi quali fu determinato in qual modo deve essere provveduto alla profilassi e cura delle malattie celtiche ed alla polizia dei costumi;

Ritenuto che nelle Provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Bologna, Benevento, Cremona, Livorno, Parma, Piacenza, Rovigo, Siena, Vicenza il servizio di cura delle dette malattie risulta assicurato secondo le nuove disposizioni tanto negli Ospedali civili, quanto nei dispensarii;

Decreta:

Art. 1.

Col giorno 1º del prossimo mese di settembre i regolamenti 29 marzo p. p. sulla prostituzione e sulla profilassi o cura delle malattie celtiche saranno posti in vigore nelle provincie di Ancona, Aquila, Arezzo, Bologna, Benevento, Cremona, Livorno, Parma, Piacenza, Rovigo, Siena, Vicenza.

Art. 2.

Col medesimo giorno sarà chiuso il Sifilicomio di Parma, provvedendo nei modi stabiliti dal regolamento alla cura delle donne che vi sono ricoverate.

Art. 3.

Dalla stessa data cesseranno di funzionare in dette provincie gli Uffici sanitari fin qui incaricati della sorveglianza sulla prostituzione, al quale servizio d'ora innanzi provvederanno gli uffici di P. S. a norma del disposto del nuovo regolamento.

I signori prefetti delle preindicate provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, il 14 agosto 1888.

Il Ministro: CRISPI.

IL MINISTRO

Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ed il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

Visti il decreto Reale 27 novembre 1887, N. 5103 (Serie 3ª), col quale vennero annessi all'Istituto d'igiene della Regia Università di Roma l'insegnamento della ingegneria sanitaria, ed i laboratori di indagini tecniche sanitarie, lasciando ai Ministri dell'Interno e della Istruzione Pubblica di regolare d'accordo l'ordinamento del detto Istituto e l'andamento del servizio interno;

Sulla proposta del direttore della Sanità pubblica del Regno;

Decretiamo:

È approvato l'unito regolamento interno della *Scuola di perfezionamento nella igiene pubblica* per medici, ingegneri, veterinari, chimici e farmacisti, annessa all'Istituto di igiene sperimentale della Regia Università di Roma.

Il presente decreto e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avranno vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione.

Dato a Roma, 31 luglio 1888.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Ministro dell'Interno
CRISPI.

Regolamento *interno della Scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica, per medici, ingegneri, veterinari, chimici e farmacisti, annessa con decreto Reale in data 27 novembre 1887 all'Istituto di igiene sperimentale della R. Università di Roma.*

Art. 1.

Nella Scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica, annessa con decreto Reale 27 novembre 1887 all'Istituto di igiene sperimentale nella R. Università di Roma, saranno impartiti insegnamenti ed istruzioni pratiche nella igiene pubblica ad ingegneria sanitaria, per medici, ingegneri, veterinari, chimici e farmacisti, e saranno eseguite le indagini tecniche sanitarie richieste dalla Direzione della Sanità pubblica del Regno.

Art. 2.

Ai sanitari, ingegneri e chimici che abbiano seguiti i detti insegnamenti ed istruzioni pratiche ed abbiano subite le prove stabilite da appositi programmi, sarà rilasciato un attestato dei loro studi speciali.

Art. 3.

I corsi ufficiali della scuola verseranno sulla igiene pubblica e ingegneria sanitaria, e saranno accompagnati da esercizi pratici nelle ricerche ed analisi di fisica, chimica e microscopia, applicate all'igiene.

Vi potranno essere aggiunti corsi complementari.

Art. 4.

Il Ministero dell'Istruzione Pubblica provvederà ai titolari o agli incaricati agli insegnamenti della igiene pubblica e ingegneria sanitaria, e gli esercizi pratici saranno diretti dai capi dei laboratori istituiti per il servizio di indagini richieste dalla Direzione della Sanità pubblica.

I capi di laboratorio saranno designati dal direttore della scuola e nominati per decreto Reale sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, previo accordo col Ministro dell'Interno.

Art. 5.

Uno dei professori della Scuola di perfezionamento ne sarà nominato direttore con decreto Reale, su proposta dei due Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione.

Art. 6.

I laboratori della Scuola di perfezionamento restano aperti tutto l'anno per le indagini da istituirsi su richiesta della Direzione della Sanità pubblica, e per ricerche sperimentali nel campo dell'igiene.

Dal 1° di gennaio a tutto maggio saranno impartiti corsi ufficiali d'insegnamento nella igiene pubblica e ingegneria sanitaria e istruzioni pratiche per il numero degli allievi che la Scuola potrà accogliere.

Art. 7.

Potranno essere ammessi alla Scuola medici, ingegneri, veterinari, chimici e farmacisti.

Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate prima del 1° novembre alla Direzione della scuola, corredate dei documenti comprovanti il diploma conseguito e di quegli altri titoli di studi speciali già compiti, che possano valere ai richiedenti per essere prescelti in caso di deficienza di posti.

Art. 8.

Tutti gli inscritti saranno tenuti a frequentare i singoli corsi di insegnamento e di istruzioni pratiche impartiti nella scuola; saranno solamente dispensati gli ingegneri dal seguire i corsi pratici di batteriologia e microscopia applicata all'igiene, ed i chimici e farmacisti di quella parte di tali corsi che riguarda la batteriologia.

Agli inscritti i quali debbono seguire il corso di batteriologia e microscopia applicata all'igiene è fatto obbligo di essere provveduti di microscopio e relativi utensili accessori (vetrini porta e coprioggetti, pinze, forbici, aghi e rasojo) e quelli che seguono il corso di chimica dovranno essere provveduti di una capsula e di una spatola di platino.

Gli ingegneri dovranno pure essere provveduti dei principali oggetti per disegno.

Art 9.

Ad ogni iscritto sarà assegnato per turno un posto nei laboratori della scuola, e sarà fornito un determinato numero di apparecchi e reagenti, mediante una cauzione di lire 20 (venti). Questi apparecchi devono essere restituiti alla fine del corso, e per quelli mancanti e pei guasti cagionati nei laboratori, sarà ritenuto il valore corrispondente sulla cauzione, la quale altrimenti sarà restituita.

Pel concorso alle spese necessarie per gli esercizi pratici nei laboratori, tutti gli iscritti pagheranno una tassa di lire trenta (30) alla Direzione della scuola.

Art. 10.

I frequentatori degli esercizi pratici dovranno rivolgersi unicamente agli assistenti o ai capi di laboratorio per tutto ciò che può occorrere nei loro studi.

Ai capi dei laboratori è affidato il mantenimento dell'ordine e della disciplina nelle rispettive sezioni.

Art. 11.

Le ricerche scientifiche da eseguirsi nella scuola e le pubblicazioni relative dovranno prima ottenere l'approvazione del direttore.

Art. 12.

Al direttore della scuola di perfezionamento è affidata la superiore vigilanza sull'andamento didattico disciplinare, ed economico della scuola, e la esecuzione del presente Regolamento.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Rovegro in provincia di Novara è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3ª) sono estese al comune di Rovegro in provincia di Novara.

Il prefetto della provincia di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 agosto 1888.

Il Ministro: B. Grimaldi.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Torralba in provincia di Sassari è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Torralba in provincia di Sassari.

Il prefetto della provincia di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 agosto 1888.

Il Ministro: B GRIMALDI.

Relazione *sommaria sulle esercitazioni navali del 1° e del 2° periodo dell'anno corrente a S. E. il Ministro della Marina.*

Riserbandomi di trasmettere al termine delle esercitazioni navali, come ebbi occasione di dichiararle in un mio precedente foglio, un rapporto minuzioso sul modo come esse vennero svolte, trasmetto sin d'ora una relazione sommaria sulle operazioni compiute nel 1° e nel 2° periodo.

Convinto, che, precipua cura di un ammiraglio, nel riunire sotto i propri ordini più squadre navali, sia quello di rendersi esatto conto dei mezzi dei quali dispone, ritenni necessario che un primo periodo di esercitazioni, dovesse avere per iscopo la preparazione allo svolgimento di quei temi strategici che, simulando le varie fasi della guerra, hanno reso consuetudine, fra tutte le marine moderne, le annuali manovre estive.

Divisi perciò le navi poste sotto i miei ordini, in tre squadre, dando alle navi tipo « Tripoli » e « Saetta » costituenti la divisione leggiera, il valore di navi di battaglia.

Questa ripartizione fu la seguente:

1ª squadra — « Savoia », « Bausan », « Goito » e « Saetta »;
2ª » — « Italia », « Lepanto », « Dandolo » e « Duilio »;
3ª » — S. Martino », « Colonna , « Tripoli » e « Folgore »

La mattina del giorno 8 lasciai la Spezia iniziando una serie di evoluzioni tattiche.

Gli scopi che mi proponevo erano i seguenti:

1° Evoluzionare con 12 navi di battaglia a distanze serrate, mantenendo la velocità normale, giudicata più conveniente al buon funzionamento delle macchine;

2° Dare alle varie esercitazioni un carattere tattico spiccatissimo, tale da fare da esse desumere gli ordini più convenienti alla marcia, quelli più attendibili nel caso di combattimento;

3° Dimostrare come, per mezzo di semplici accostate, sia possibile di prendere la formazione più adatta, a seconda dei vari casi senza diminuire di velocità;

4° Prendere un ancoraggio in modo tale da rimanervi nelle condizioni più favorevoli, tanto sotto il punto di vista nautico, quanto sotto quello militare.

A raggiungere gli intenti proposti, mantenni la velocità delle navi fra le 10 e le 12 miglia, la distanza fra le navi a 300 metri, l'intervallo fra le squadre, alcune volte al doppio della distanza, altre uguale alla distanza stessa.

Mantenni come unità tattica la squadra o la divisione, a seconda che mi parve più conveniente: allo scopo di dimostrare come le evoluzioni e le formazioni relative alle singole navi, si mantengono invariate quando l'unità tattica diviene più poderosa.

Evoluzioni di tal genere, furono eseguite nei giorni che rimasi fuori di Spezia. Raggiunsi gli ancoraggi di Porto Ferraio, di Civitavecchia e di Gaeta dando fondo ad un tempo.

Non accennerò all'E. V. i vari ordini di marcia adottati, in cui ciascuna squadra, mantenne un ordine speciale, in ragione dei tipi di nave dei quali era composta e la posizione data rispetto al grosso dell'armata al naviglio leggiero, nei casi a cui si diede a questo il suo valore reale, riserbandomi di fare ciò nel mio rapporto finale.

Dirò solo, che fin dal primo giorno, ebbi agio ad osservare come in breve tempo i comandanti le navi poste sotto i miei ordini, avrebbero acquistato quel colpo d'occhio e quella prontezza nel manovrare, necessaria nel compiere qualsiasi evoluzione, e che abitua gli ufficiali alla perfetta conoscenza della propria nave, ed all'impiego utile dei dati evolutivi e tattici ottenuti dal calcolo.

Le evoluzioni compiute nel lasciare Gaeta mi confermarono pienamente in questa idea.

Il giorno 12, dopo divise le navi in due sole squadre, resi indipendenti le loro manovre, perchè raggiungessero i posti loro assegnati per lo svolgimento delle esercitazioni del 2° periodo.

Dirò ora delle torpediniere.

Io ritengo, ed ebbi altra volta occasione di manifestarlo alla E. V, che convenga delle torpediniere tenere gran conto nelle future guerre navali; ma che di esse giova fare un uso ragionato, non scambiandole come navi di battaglia, ma utilizzandole come conviensi in determinati momenti, tenendo presente che il fattore massimo del buon successo, per questo tipo di navi, sia il valore e la competenza tecnica del personale destinato a comandarle e l'averlo fresco e vigilante nel momento dell'azione.

Mi proposi perciò di svolgere per esse un intero programma, atto a dimostrare quale impiego debba farsi delle torpediniere in guerra. Questo programma era il seguente:

1° Esplorazione e conoscenza minuziosa della costa;

2° Esercitazioni di lanci di siluro, sia di notte, sia di giorno, per abituare il personale al maneggio ed all'impiego di tale arma;

3° Uso tattico delle torpediniere.

Per raggiungere questo scopo, fin dal mezzodì del 3 luglio, divisi le torpediniere in 10 gruppi, ed ordinai che esse eseguissero una crociera minuziosa nella zona di costa compresa fra Torre Troia e Ventimiglia e l'arcipelago toscano, assegnando ad ogni gruppo un tratto di costa da esplorare ed ingiungendo a tutti i gruppi di percorrere da presso tutto il resto della costa, per avere di essa un concetto di insieme di non dubbia utilità.

Le istruzioni date ai vari gruppi in questa circostanza stabilivano che al termine della crociera, ogni capo gruppo dovesse redigere un rapporto su tutti gli ancoraggi presi durante l'esplorazione, indicando per ciascuno di essi le sue condizioni nautiche, la possibilità di rifornirsi di carbone e d'acqua e le località circostanti, nelle quali era opportuno di stabilire delle vedette, per prevenire la torpediniera ridossata dei movimenti al largo e difenderla perciò da una sorpresa.

Questa crociera venne eseguita, e dei numerosi rapporti ricevuti, invierò un riassunto, che ritengo di grande importanza, insieme al mio rapporto finale. La crociera venne ultimata a mezzogiorno dell'8 luglio e sino a tutto il 9 fu concesso al personale delle torpediniere un giusto e necessario riposo.

Il 9 luglio cominciarono le esercitazioni di lancio. Ogni torpediniera doveva eseguire 10 lanci di giorno e 4 di notte contro bersagli rimorchiati da un'altra torpediniera.

Le condizioni del tempo pessimo non permisero di eseguire tutti i lanci prescritti. Ciò non ostante furono eseguiti 184 lanci, dei quali 40 di notte, ed in generale in modo soddisfacente.

Ultimate queste esercitazioni le torpediniere furono inviate a raggiungere le squadre, alle quali erano aggregate per la durata delle esercitazioni del 2° periodo.

Lo svolgimento del 3° tema relativo all'impiego tattico delle torpediniere in guerra, mentre fu lasciato alla iniziativa dei singoli comandanti di squadra nelle esercitazioni del 2° periodo, deve, come è noto all'E. V., far parte del 3° periodo delle esercitazioni.

Scopo principale delle esercitazioni del 2° periodo a partiti contrapposti era quello di sperimentare la pronta mobilitazione delle difese terrestri e marittime della piazza di Spezia ed i mezzi di rifornimento che può offrire alle navi l'arsenale nel momento in cui gran parte di essi sono adibiti allo allestimento della difesa.

Il problema navale proposto era il seguente:

In un momento di profonda pace sorge improvvisamente un conflitto, e dopo 48 ore dal primo avviso allarmante sono aperte le ostilità. Il grosso della Squadra nazionale trovasi a Porto Ferraio.

Una divisione (non esistente che sulla carta) è supposta nell'arcipelago greco, sicchè non potrà varcare lo stretto di Messina se non 36 ore dopo l'avviso. L'isola di Sardegna rappresenta il territorio nemico.

I partiti contrapposti furono così divisi:

Partito Nazionale.

« Italia », vice ammiraglio Bertelli — Capo di Stato Maggiore: Corsi
« Lepanto »,
« Dandolo », contr'ammiraglio Martinez »,
« Duilio »,
« Bausan »,
« Etna »,
« Goito »,
« Tripoli »,
« Saetta »,
« Folgore »,
e 6 torpediniere di alto mare, nonchè 8 da costa destinate alla difesa del litorale e divise fra le stazioni di Livorno, Porto Ferraio, S. Margherita e Genova. Contribuiva ad aumentare la forza del Partito nazionale tutto il materiale della difesa mobile della sua base d'operazione, la Spezia, costituito da una torpediniera d'alto mare, 12 da costa, la cannoniera « Sentinella », 4 rimorchiatori e 6 barche armate in guerra.

Il littorale nazionale fu limitato alla costa compresa fra Genova e Torre Troia ed all'arcipelago toscano.

Il partito nemico fu così composto:

« S. Martino », contr'ammiraglio Lovera — capo di Stato Maggiore: Castelluccio
« Stromboli »,
« Staffetta »,
« Colonna »,
e 6 torpediniere d'alto mare.

Alla messa in istato di difesa della Spezia erano preposti, il Comando superiore delle RR. truppe che provvedeva all'allestimento dei forti del fronte a mare ed il Comando superiore della difesa marittima che provvedeva alla preparazione delle difese subacquee ed a stabilire tutti i servizi di guerra del golfo.

Gli obbiettivi del partito nemico erano i seguenti:

1° Molestare l'allestimento della difesa del golfo di Spezia;

2o Tentare un attacco di sorpresa contro Spezia;

3° Impedire che la divisione del Levante raggiungesse il grosso delle forze nazionali;

4° Impedire che la Squadra nazionale raggiungesse Spezia per rifornirsi;

5° Tentare audaci colpi di mano sul litorale italiano, distruggendo le ferrovie ecc.

Alle 4 navi costituenti questo partito fu dato il valore delle nostre 4 navi maggiori.

Gli obbiettivi proposti alla Squadra nazionale erano i seguenti:

1° Garantire l'allestimento della difesa di Spezia;

2° Concentrare il grosso della Squadra alla Spezia per rifornirsi navigando in pieno assetto di combattimento;

3° Determinare le istruzioni da dare alla Divisione del Levante perchè si ricongiungesse alla Squadra a Spezia;

4° Stabilire un servizio di incrociatori al largo a scopo di esplorazione e di difesa;

5° Rifornirsi sollecitamente di carbone, acqua ecc, per riprendere al più presto la controffensiva;

Al Comando della difesa terrestre competevano i seguenti incarichi:

1° Mettere tutti i forti del fronte a mare in istato di difesa;

2° Stabilire il servizio di polizia della piazza come in tempo di guerra;

Al Comando superiore della difesa marittima spettava di compiere quanto segue:

1° Mettere a posto le difese subacquee del golfo;

2° Mettere in grado di funzionare le stazioni di riconoscimento, di guardia, di vedetta e di luce;

3° Armare le batterie della R Marina;

4° Stabilire il servizio di polizia della rada e quello di pilotaggio in guerra;

5° Stabilire i servizi di viveri e sanitario pel personale della difesa;

6° Organizzare il servizio della difesa mobile;

7° Sperimentare i metodi di riconoscimento proposti fra i forti e le navi;

8° Organizzare il servizio telegrafico fra tutti i punti della difesa.

A raggiungere questi scopi erano posti a disposizione del comandante superiore della difesa, oltre la R. corazzata « Roma » nave centrale della difesa, le RR. navi « Terribile » e « Formidabile », le navi scuole « Venezia », « Maria Adelaide » e « Città di Napoli », nonchè il materiale della difesa mobile innanzi accennato, ed un contingente operaio della Direzione di Artiglieria e Torpedini.

Al Comando del dipartimento era infine assegnato il cômpito di provvedere coi mezzi dell'arsenale al rifornimento delle navi senza turbare l'andamento regolare dei lavori in corso, e senza ritardare menomamente l'allestimento delle difese.

Le istruzioni che avevo date ai comandanti dei due partiti, al Comando della difesa marittima ed alle altre autorità, delle quali V. E. ebbe copia, determinavano minutamente i limiti nei quali l'iniziativa individuale dei comandanti era ristretta. In esse era esplicitamente dichiarato che il partito nazionale sarebbe stato considerato vincitore se riusciva non solo a raggiungere ma ad accerchiare la Divisione rappresentante le forze nemiche, a mare largo o prima che trascorressero 12 ore dal suo arrivo sul nostro litorale e se riusciva a garantire l'allestimento delle difese del golfo.

In conseguenza di ciò qualsiasi azione sul territorio nemico era esclusa e la controffensiva limitata agli attacchi a mare largo. Le medesime istruzioni prescrivevano che le azioni di squadra contro squadra, dovevano cessare appena delineate le formazioni e tirati i primi colpi di cannone. Le caccie, invece, alle navi isolate dovevano continuarsi sino a quando, secondo le norme stabilite, le navi dovevano intendersi disabilitate o sino a quando all'assalitore convenisse desistere.

Mantenni in vigore tutte le prescrizioni stabilite fin dagli anni scorsi dall'Ufficio del capo di Stato Maggiore della R. Marina, circa le azioni di navi fra loro, fra navi e torpediniere ecc, aggiungendone solo alcune altre, rese necessarie dalle possibili azioni fra i forti e le navi.

La notte del 15 luglio prevenni per telegrafo i comandanti dei due partiti che la situazione generale diveniva minacciosa ed alle 8 ant. del 18, sebbene il tempo fosse eccezionalmente cattivo, dichiarai aperte le ostilità.

La squadra nazionale che si manteneva fin dal primo avviso in crociera nelle vicinanze dell'Elba ebbe notizia dalla « Folgore » lasciata a disegno a Portoferraio, della dichiarazione delle ostilità e diresse compatta ad incrociare nelle adiacenze di Spezia allo scopo di salvaguardare da possibili attacchi di sorpresa la piazza, il cui allestimento delle difese era ritardato dalle condizioni di tempo pessimo che impedivano l'affondamento del materiale subacqueo destinato alle difese esterne alla diga.

Fin dall'alba del 18, istruzioni telegrafiche erano state inviate dal Comandante in capo il partito nazionale alla Divisione del Levante, perchè uscendo dal Faro, allo scopo di sfuggire qualsiasi contatto col nemico seguisse la costa Nord della Sicilia, navigando quanto più vicino a terra fosse possibile, ed all'altezza di Capo S. Vito, dirigesse per le Bocche di Bonifacio, per incrociare in tali acque in attesa del grosso della Squadra nazionale, e pronta a tagliare la ritirata al partito nemico operante sulle nostre coste.

La mattina del 19 « l'Italia » preceduta nella notte dal « Goito » e dalla « Saetta » si presentava nel golfo per comunicare col Comando superiore della difesa. Poche ore dopo il suo arrivo un telegramma diretto al Comando superiore della difesa e comunicato al Comando in capo della squadra annunziava la presenza della Squadra nemica nelle acque di Genova.

Il comandante in capo del Partito nazionale lasciava immediatamente l'ancoraggio, seguito poco dopo dalle altre navi sottili dirigendosi a raggiungere il grosso delle sue forze incrocianti all'esterno del golfo. Alle 6 pom. dal semaforo di Portofino era segnalata la presenza della Squadra nazionale incrociante a piccolo moto in quelle acque.

La mattina del 20 luglio tutte le navi della Squadra nazionale da-

vano fondo nel golfo e procedevano simultaneamente al rifornimento di carbone, acqua ecc.

La sera alle 11 pom. fu segnalato il nemico nelle vicinanze della Palmaria. Il Comandante del partito nazionale aveva messo a richiesta del Comando superiore della difesa fin dalle 10,30 pom. alcune navi sottili ed alcune torpediniere d'alto mare a disposizione del Comando superiore della difesa mobile. Il nemico passò nel canale fra la Palmaria ed il Tino dirigendosi al largo. Le torpediniere della difesa mobile simularono alcuni attacchi, le batterie di Cava Castellana e della Palmaria scaricarono, la prima 60, la seconda 84 colpi, sulle navi attaccanti. Nella fazione di guerra la « Folgore » e due torpediniere nemiche furono dichiarate fuori di combattimento. La Squadra nazionale all'àncora, si apprestò a metter fuori le reti para-siluri e mise in azione i proiettori elettrici.

Nella giornata del 21 la squadra nazionale diminuita del « Goito » prese il mare alle 6 pom. Si mantenne in crociera al largo durante la notte e la mattina riprese la fonda per ultimare il suo rifornimento. Alle 6 pom. del 22, completamente rifornita, lasciò la rada dirigendo al Sud, allo scopo di compiere una crociera lungo il litorale e di ricongiungersi alla Divisione del Levante, alla quale fin dal giorno innanzi aveva telegrafato di recarsi nelle acque di Piombino, non essendo stato possibile d'effettuare il ricongiungimento presso le bocche di Bonifacio, e giudicando che, protrarre più oltre la permanenza di essa in tali acque, avrebbe potuto esporla alle offese di un avversario di gran lunga più poderoso.

Quasi contemporaneamente alla Squadra nazionale lasciai l'ancoraggio col « Savoia » e diressi al Nord.

Percorsi tutta la costa fino a Genova constatando la buona vigilanza esercitata dalle torpediniere delle stazioni di S. Margherita e di Genova e poscia diressi pel Tino all'albeggiare del 23, scambiai i segnali di riconoscimento, prescritti, col forte Castellana e poscia per assicurarmi della vigilanza del personale di armamento dei forti, non risposi ai segnali del forte Palmaria, provocando un falso all'arme che richiamò all'esterno le torpediniere della difesa mobile poste in agguato al ridosso del Tino ed alcuni colpi di cannone dal forte Palmaria. Proseguii costeggiando sino a Livorno, visitai Portoferraio, comunicai coi semafori eventuali di Populonia, forte Stella e Torre Troia, constatandone il regolare funzionamento, che richiede però miglioramenti che mi riserbo di proporre, e quindi diressi a tutta forza per la Maddalena Al Nord dell'Elba vidi la Squadra nazionale in crociera all'altezza di Marciana.

Giunsi fra Razzoli e Lavezzi circa le 3,30 ant. del 24 e percorsi l'entrata Nord della Maddalena completamente libera da qualsiasi nave dei due partiti.

Circa le 5 ant. entrai nella rada di S Stefano. La Squadra nemica era intenta a rifornirsi di carbone, e trovavasi con le macchine spente per riparare alcune lievi avarie subite nella lunga crociera mantenuta Quasi nello stesso momento che il « Savoia » entrava nella rada di S. Stefano, la Squadra nazionale in linea di fila entrava nel passaggio fra Capo Orso e Punta Fico, seguita e fiancheggiata dalle navi sottili e dalle torpediniere che si dirigevano per il canale fra Punta S. Stefano e Capo d'Orso per girare alle spalle il nemico ancorato.

La squadra nemica intanto cominciava un nutrito fuoco contro le prime navi avversarie che si avanzavano mentre l'ammiraglio del partito segnalava: « Preparatevi a far uso dello sperone ».

Dalla manovra che accennava di eseguire la Squadra nazionale mi accorsi che le mie istruzioni erano state, su questo punto, male interpretate; perciò segnalai di cessare l'attacco ed ordinai a questa squadra di riprendere il mare.

Alle ore 7,40 ant. lasciai la rada di S. Stefano dirigendo a tutta forza per la Spezia. Avvistato il fanale del Tino, diressi, coi fanali spenti pel Corvo, per constatare il servizio di vigilanza esterna; riconosciuto dal proiettore di Maralunga e dalle torpediniere della difesa mobile, feci i segnali di riconoscimento stabiliti ed entrai nel golfo dando fondo all'1 ant. del 25 luglio.

La mattina del 25 la Squadra nazionale raggiunse la Spezia, procedè ad alcuni rifornimenti parziali e parti nella giornata stessa lasciando alcune navi sottili e torpediniere, che avevano a compiere lievi riparazioni nel golfo.

Nella notte fra il 25 e il 26 le torpediniere nemiche tentarono un attacco di sorpresa su la Spezia, riuscito infruttuoso.

La mattina del 27 all'alba la Squadra nazionale avvistò nelle acque della Gorgona, prima le torpediniere e poscia il grosso della squadra nemica. La « Folgore » ed il « Tripoli » furono inviate a dar caccia alle torpediniere nemiche per distorgliele dall'azione. La squadra nemica procedeva in linea di fronte, prora a Nord. La Squadra nazionale disposta in divisioni di fronte, ordine inverso, linea di fila, ordine naturale, diresse sul nemico; mentre questi dirigeva per attaccare la 2ª divisione del Partito nazionale, allo scopo di sfondarne la formazione. I due partiti, accennate le loro manovre, scambiati alcuni colpi di cannoni, si divisero.

Mi riserbo con calma ed appena ne avrò il tempo in base ai rapporti dei giudici di campo, dei comandanti delle squadre ed alle norme ed istruzioni stabilite, di formulare il mio giudizio su questa e su tutte le altre fazioni di guerra, svoltesi in questo periodo di esercitazioni. Mi è sommamente grato però di dichiarare fin d'ora che la precisione nelle manovre e la capacità tecnica dimostrata in questa occasione dagli ufficiali dell'armata è superiore ad ogni elogio.

La Squadra nazionale giunse a Spezia la mattina del 28 ed ebbe ordine di raggiungere Porto Ferraio e considerarsi in quelle acque in istato di pace.

La Squadra nemica lasciata la Maddalena appena avuta notizia dell'apertura delle ostilità, inviò il « Colonna » a Stromboli per combattere la Divisione del Levante che supponeva di poter trovare in quelle acque, e diresse su Genova navigando a ponente della Corsica per sfuggire al contatto degli incrociatori nazionali che prevedeva scaglionati alla sua ricerca. Alle ore 10 a. m. del 19 defilò a tutta forza avanti Genova, tirando alcuni colpi di cannone sulla batteria del Molo Lucedio ed inviando le torpediniere in porto ad affondare alcune grosse navi ausiliarie del Partito nazionale, operazione di problematica riuscita, nel caso che quella piazza forte si trovasse in pieno aspetto di guerra. (1)

Nella notte del 20 tentò un colpo di mano su Spezia passando fra il Tino e la Palmaria del quale ho fatto parola più innanzi. Nella stessa notte le torpediniere, *95 S. 105 S.* e *104 S.* attaccarono la Gorgona, e la *101 S.* la Capraia, allo scopo di simulare il taglio del cordone telegrafico.

Nella mezzanotte del 21 il « S. Martino » si impossessò della stazione di S Vincenzo, interrompendo la linea maremmana. Lo « Stromboli » simulò la distruzione di 2 ponti limitrofi alla stazione di Cavi Ligure e la « Staffetta » simulò la rottura del viadotto di Bogliasco.

Il « S. Martino » e lo « Stromboli » impiegarono tre ore a compiere le loro operazioni senza essere molestate. La « Staffetta » fu attaccata dalle torpediniere da costa della stazione di Genova. Alle 6 ant. del 23 la Squadra nemica raggiunse la Maddalena per rifornirsi, dopo di avere tenuto il mare, insieme alle torpediniere, percorrendo circa 2000 miglia. Alle 2 ant. del 25, rifornita, essa lasciò il sorgitore della Maddalena e navigando a ponente della Corsica giunse la sera sulla Gorgona, simulò nuovamente il taglio del cordone sottomarino ed inviò le torpediniere a tentare un attacco di sorpresa sulla Spezia. All'alba del 27 s'incontrò con la Squadra nazionale nelle acque della Gorgona e poscia diresse sopra Livorno per attirare l'attenzione dell'avversario sopra i suoi movimenti. All'indomani 28 fece uguale manovra avanti Genova ed all'alba del 29 tentò un attacco di viva forza sulla Spezia. L'accurata vigilanza dei forti e del personale delle varie difese marittime l'accolse con vivo cannoneggiamento. Tutti i forti del fronte a mare e le batterie di Marina presero parte attivissima alla fazione di guerra, furono scaricati oltre 600 colpi di cannone in poco più di 30 minuti contro le navi attaccanti che a tutta forza si allontanarono.

In seguito a tale attacco, la squadra si ridusse a Maddalena dove ricevette l'avviso telegrafico che le ostilità erano cessate.

(1) Quest'operazione come le successive sulla costa ligure e toscana non furono contrastate perchè la piazza di Genova ed il littorale non erano stati quest'anno messi in istato di difesa, come si praticò l'anno scorso per il littorale toscano.

Io non intratterrò V. E. in una relazione sommaria come questa del modo come procedettero le operazioni, il cui cómpito era affidato al Comando Superiore della difesa di terra. Dal rapporto che tale Comando mi ha diretto e dalle osservazioni che lo accompagnano e che mi riserbo trasmettere, V. E. avrà agio di constatare di quale incontestabile utilità siano queste manovre combinate fra le RR. truppe e la R. Marina e come una nobile emulazione, sempre feconda di buoni frutti, si stabilisca in questa ed in simili circostanze fra gli ufficiali dell'esercito e dell'armata. Credo però mio dovere di segnalare fin d'ora all'E. V. lo zelo illuminato e le continua vigilanza esercitata dal personale delle fortezze e come ciò abbia contribuito largamente a mettere in evidenza la efficacia delle nostre difese di Spezia.

Accennerò ora all'allestimento delle difese marittime.

Sebbene contrastate da un tempo pessimo, furono eseguite con lieve ritardo tutte le operazioni relative all'allestimento delle difese, nel modo stabilito dalle istruzioni riservate delle quali trasmisi copia a Vostra Eccellenza.

I numerosi affondamenti, le ostruzioni eseguite, tutti i varii servizii di vedetta e di riconoscimento, quello di polizia della rada funzionarono all'epoca prefissa.

Buoni risultati si ottennero dal servizio della difesa mobile, come risulta da quanto ho scritto più sopra, da quello delle batterie e segnatamente da quello telegrafico. Circa 4000 telegrammi furono ricevuti e spediti dalla stazione centrale della difesa.

L'allestimento di una piazza forte marittima specialmente per quanto ha tratto alle difese subacquee ed ai vari servizi ad esse collegate è un problema complesso, che richiede studio di preparazione e personale esercitato, perchè sia risoluto con estrema sollecitudine.

Di quali fecondi frutti, questo primo e notevolissimo esperimento fatto quest'anno, sia produttivo non v'ha chi non vegga, ma ad onta di imperfezioni inevitabili, che solo un pratico esperimento poteva mettere in evidenza, questo ramo di servizio risponde abbastanza bene alle esigenze della guerra. E nutro fiducia che le proposte che io sottoporrò a V. E., in ordine a tale argomento, la cui attuazione richiede breve tempo, daranno allo stesso quel carattere sufficiente di perfezione, oltre del quale non è lecito sperare pratici miglioramenti.

Mi occorre infine di accennare al modo come procedette il servizio del rifornimento delle navi esercitato dalle autorità dipartimentali.

Il 20 luglio in 7 ore di lavoro effettivo s'imbarcarono tonnellate 2286 di carbone, tonnellate 463 d'acqua. Il 21 luglio in 8 ore di lavoro effettivo, carbone tonnellate 890, acqua tonnellate 408. Il 22 luglio in 8 ore di lavoro effettivo carbone tonnellate 390, acqua tonnellate 451, oltre a ciò vennero imbarcati in questi giorni 11,721 Kg. di materie grasse per le macchine, nonchè viveri e buoi vivi.

Il 25 luglio in 7 ore di lavoro effettivo, carbone tonnellate 1536, acqua tonnellate 227 e 3621 Kg. di materie grasse.

Nel rifornimento generale dell'intera armata meno il « Bausan » ed il « S. Martino », al termine delle esercitazioni del 2° periodo in 21 ore di lavoro effettivo s'imbarcarono carbone tonnellate 3235, acqua tonnellate 1529 e materie grasse Kg. 19,274. Oltre a ciò varie navi nei rifornimenti del 25 luglio ed in questo finale imbarcarono viveri per un effettivo di 67,020 Kg. e rimpiazzarono le munizioni consumate.

Il servizio di rifornimento di una flotta è funzione di tre fattori ugualmente importanti: 1° quantità del materiale da rifornire; 2° numero e quantità del personale e del materiale mobile addetto al rifornimento; 3° sistemazione dei depositi delle navi destinate a rifornirsi.

Non è possibile quindi di giudicare della potenzialità di rifornimento di cui è capace un arsenale marittimo, se non si esaminano particolarmente questi fattori essenziali ora accennati.

Nel caso speciale di esame, e tenendo presente i dati numerici che precedono, si scorgerà di leggieri come il servizio di rifornimento procedette in modo notevolmente soddisfacente.

Senza requisire, come è logico si faccia nelle condizioni di guerra vera, i numerosi rimorchiatori e le barche di traffico che si trovano nel golfo, senza richiedere a Genova un concorso di galleggianti qualsiasi, mentre l'allestimento delle difese era in corso ed assorbiva un notevole numero di rimorchiatori, senza distogliere i bracciali del R. arsenale dal lavoro loro assegnato, vale a dire lasciando che tutti i servigi consueti del dipartimento funzionassero come nei casi ordinari, si potè ad una squadra numerosa, che si presentava tutta nello stesso tempo sfornita, cioè nelle condizioni più svantaggiose, nel caso di guerra, e perciò a disegno prescelto, fornirla di carbone, acqua, ecc. in tempo eccezionalmente breve.

E se nei dati numerici precedenti può osservarsi che nel primo giorno di rifornimento la quantità di carbone imbarcata è maggiore ed il numero di ore di lavoro è minore che nei giorni successivi, è ovvio che ciò debba attribuirsi alle aumentate difficoltà, che si incontrano nello stivaggio del combustibile, nei carbonili, quando questi sono quasi pieni ed alle diminuite richieste delle navi. D'altro canto giova asserire che in tali giorni il carbone che si ebbe nelle barche fu sempre superiore a quanto ne fu richiesto, in guisa che fu possibile a parecchie navi di scegliere fra le varie barche quelle contenenti carbone meno minuto.

A questa considerazione bisognerà aggiungere un'altra di grande importanza ed è la seguente; che i 12 posti di rifornimento per torpediniere situati nel golfo non furono adoperati nei rifornimenti accennati, trovandosi le torpediniere in arsenale e che alla banchina di S. Vito, dove le navi di un tirante d'acqua di 6 metri avrebbero potuto accostare e dove esiste un deposito di 20,000 tonnellate di carbone, alcuna nave non accostò per speciali lavori che quivi si eseguivano dal Genio militare per la R. Marina.

In ogni modo mentre mi riserbo di proporre a V. E. alcuni provvedimenti d'ordine secondario, relativi alle cisterne d'acqua ed ai rimorchiatori, non esito a dichiarare che il servizio del rifornimento fatto dal 1° Dipartimento durante le esercitazioni può sostenere qualsiasi confronto con quanto di meglio si esegue negli arsenali degli altri paesi.

Riassumendo, da quanto ho esposto fin qui ho fermo convincimento che le esercitazioni ora compiute saranno, come quelle degli anni decorsi, ricche di pratici risultati dai quali converrà trarre utile ammaestramento.

Spezia, 7 agosto 1888.

Il vice ammiraglio direttore superiore delle Esercitazioni
FERDINANDO ACTON.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 15 — Un dispaccio privato da Porto Principe in data dell'11 corrente, reca:

« La rivoluzione che insanguinò e distrusse con l'incendio gran parte della nostra città è definitivamente vittoriosa. Ieri il presidente Salomon, che sembrava nei giorni scorsi essere vittorioso decise di rinunziare alla lotta e s'imbarcò a stento, fra le invettive e le minaccie della popolazione, sulla fregata inglese *Canadà*. Un governo provvisorio è stato proclamato sotto la presidenza di Poiron ».

D'altra parte, il console di Haiti, a Parigi, fa pubblicare un dispaccio ufficiale da Porto Principe, in data dell'8 corrente, il quale dice che le truppe marciavano contro Porto Principe e che la capitale era tranquillissima.

BERLINO, 14. — Le *Politische Nachrichten* dichiarano che nei circoli competenti nulla si sa dei pretesi negoziati doganali fra la Germania e la Russia.

BESSÈGES, 15. — Lo sciopero è divenuto generale al Martinet ed a Rochessadoulles (Gard), ove i minatori esigono cinque franchi al giorno. 900 operai sono disoccupati.

PARIGI, 15. — Si conferma che Salomon, presidente dell'Haiti, fu costretto a fuggire e che fu proclamato il governo provvisorio.

COSTANTINOPOLI, 14. — Il treno inaugurale della ferrovia diretta Vienna-Costantinopoli è giunto stamane all'ora stabilita. Non vi fu alcun ricevimento. Vi erano numerosi spettatori.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 14 agosto 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 45 p. con.
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 90
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	461 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	473 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	640 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2100 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1100 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	674 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	715 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	422 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	575 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	972 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1485 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1185 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1880 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	478 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	315 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	355 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)		300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 92 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 60
3	Londra	90 g.	»	»	25 35
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 45, 97 47 1/2, 97 50, 97 55, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 972, 972 1/2, 973, 974, 975, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 348, 349, 349 50, fine corr.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 13 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 643
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 473
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 957.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE